

TI_GERICHTE 52.2016.193 vom 3. Juli 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-07-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2016.193

FR: TI_GERICHTE 52.2016.193 du 3 juillet 2015

IT: TI_GERICHTE 52.2016.193 del 3 luglio 2015

Regeste

Diniego della licenza edilizia per un capannone per il deposito di materiale museale fuori della zona edificabile

Erwägungen

E. 24

c LPT. Neppure la ricorrente ne ha invero invocato l'applicazione. Ora, benché non sia chiaro quando le costruzioni militari presenti sul mapp. _____ siano state costruite e se, di conseguenza, possano beneficiare della tutela (allargata) delle situazioni acquisite, l'applicazione dell'art. 24 c LPT alla fattispecie non sembrerebbe a priori esclusa, posto che, come detto, Forte _____ risale al periodo della seconda guerra mondiale. Nell'evenienza concreta, non si giustifica tuttavia di rinviare gli atti all'autorità comunale o cantonale al fine di porre rimedio al difetto, poiché, anche se i limiti quantitativi posti agli ampliamenti fossero rispettati, è evidente che, a prescindere dall'assenza di un collegamento tra gli edifici esistenti e la struttura in discussione, quest'ultima sovrverte completamente l'identità delle costruzioni preesistenti e dei loro immediati dintorni. Quand'anche dal punto di vista meramente quantitativo il capannone fosse immune da critiche, è certo che da quello qualitativo non potrebbe essere approvato. Il manufatto (tunnel) agricolo installato, composto da una struttura tubolare metallica ricoperta da un telone plastificato di colore verde, configura infatti un corpo estraneo, che, sia dal profilo della forma sia da quello dei materiali impiegati, non si integra minimamente nelle preesistenze (cfr. materiale fotografico agli atti). Per i medesimi motivi, il controverso manufatto risulta inoltre incompatibile con le importanti esigenze della pianificazione, in quanto lesivo del precetto di integrare gli edifici nel paesaggio previsto dall'art. 3 cpv. 2 lett. b LPT, concretizzato dal principio dell'inserimento ordinato ed armonioso sancito dall'art. 104 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) e dall'art. 100 del relativo regolamento di applicazione del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110). 6. 6.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto. 6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili al Comune di Biasca, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a ; ; ; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.